



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

**OGGETTO:** Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agri-voltaico e relative opere di connessione, denominato "Ascoli40", di potenza pari a 41,3 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano (FG).

Proponente: Luminora Ascoli S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL COORDINATORE DEL SERVIZIO**

*Claudio Lavagnini*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006 e in particolare il combinato disposto degli articoli 7-bis, comma 2, secondo il quale “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*” e 8, comma 2-bis, che istituisce la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al predetto decreto;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di*”



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la “*individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*”, attuativo del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 recante gli indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 26454 del 6 dicembre 2022, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico denominato "Ascoli40" e delle relative opere di connessione, ubicato nel comune di Ascoli Satriano (FG), proposto da Luminora Ascoli S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 41,3 MW, su una superficie complessiva di ca. 86,9 ha, e relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, mediante l'installazione di 68.272 moduli fotovoltaici, installati su una superficie di 63,53 ha, su inseguitori monoassiali ancorati al suolo mediante pali infissi nel terreno, alti, da 2,8 a 4,3 m. e, nelle aree sottostanti non occupate dai pannelli, la coltivazione di spinacio da industria, in regime di agricoltura biologica;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Luminora Ascoli S.r.l., con nota del 5 novembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 17 marzo 2022;

VISTA la nota n. 18800 del 19 maggio 2022 con cui il Ministero della cultura ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali;

PRESO ATTO che, a seguito di ripubblicazione sul portale istituzionale degli elaborati integrativi trasmessi, è stato posto come termine ultimo per presentare osservazioni il 28 luglio 2022;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 46 del 30 agosto 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 4728 del 20 ottobre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto in esame interferisce con il citato PPTR – collocandosi nella Scheda d'ambito "Ofanto" – e in particolare, con la Figura Territoriale "La media Valle dell'Ofanto" con alterazione delle relative ampie visuali e interferenze con ulteriori contesti paesaggistici – UCPB e beni paesaggistici – BP di cui al citato PPTR e conseguente contrasto con gli *"obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico"* di cui al citato Piano;

RILEVATO, altresì, che il progetto, per il suddetto Dicastero, contrasta con le Norme tecniche di attuazione del PPTR, in quanto la sua localizzazione diverge dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" dell'elaborato 4.4.1 del piano, e altera il contesto agricolo di pertinenza, introducendo elementi industriali nell'Ambito territoriale della "La media Valle dell'Ofanto" in contrasto con il PPTR della Regione Puglia che sfavorisce gli impianti fotovoltaici in tali aree;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda gli impatti cumulativi, nell'area vasta di tre chilometri intorno a quella del progetto fotovoltaico, calcolata secondo gli indirizzi specifici per la fonte stabiliti, secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2122 del 2012, con autonoma determinazione del dirigente del servizio ecologia della regione Puglia, n. 162 del 6 giugno 2014, il predetto Dicastero ha rappresentato che si riscontra un impianto fotovoltaico esistente della superficie di circa 9,15 ha;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha segnalato nel proprio parere che tratti del cavidotto, asservito all'impianto, correndo lungo la viabilità pubblica, impattano il tratturello n. 37



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

“Foggia – Ortona – Lavello” e il tratturello n. 54 “Candela – Montegentile”, vincolati con decreto ministeriale 22 dicembre 1983;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

PRESO ATTO che il citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici paesaggistici e ambientali esistenti;

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel proprio parere, ha dato atto che l’area agricola d’insediamento è libera dai vincoli imposti dal PPTR e, secondo il vigente Piano regolatore generale del comune di Ascoli Satriano, l’area risulta interamente ricadere in Zona E con destinazione rurale ad uso prevalentemente agricolo;

PRESO ATTO che, secondo quanto evidenziato nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, l’area di insediamento dell’impianto è in stato di semi abbandono con rischio di pre-desertificazione e passività reddituale;

CONSIDERATO che il dedotto contrasto del progetto in esame con l’elaborato n. 4.4.1 del citato PPTR non pare tenere in conto delle caratteristiche dell’impianto in questione, configurabile come agro-voltaico di nuova generazione, finalizzato a garantire le esigenze di protezione dell’uso agricolo e di non impermeabilizzazione dei suoli che, nel piano predetto, erano poste a fondamento della scelta generale di sfavorire l’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola;

TENUTO CONTO, circa il medesimo profilo, che la regione Puglia, successivamente al predetto PPTR, nel quadro dell’aggiornamento del suo Piano energetico ambientale (PEAR), ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1424, un documento nel quale si prefigge l’obiettivo di *“promuovere la costruzione condivisa con gli Enti locali di una strategia per (...) l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra);”*, e che il progetto in esame appartiene appunto a questa nuova categoria di impianti, atteso che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC valuta positivamente la scelta della coltivazione dello spinacio tra le stringhe dei moduli fotovoltaici in quanto finalizzata a preservare l’identità agricola del paesaggio, recuperando terreni abbandonati;

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente biodiversità, valutando positivamente, tra l’altro, la



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

previsione di siepi e di pozze naturalistiche poiché contribuiscono a migliorare la biodiversità dell'area e ad arricchire la rete di connessioni ecologiche;

RILEVATO che l'analisi degli effetti di cumulo dell'impianto con altri impianti in aree vicine a quella d'intervento, svolta dal Ministero della cultura, non individua specifiche criticità e ricadute riguardo a beni tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ritiene che gli effetti cumulativi dell'impianto con altri impianti possano essere superati con opportune misure di compensazione ambientale come la realizzazione di una siepe perimetrale con essenze arboree di specie diverse che *“svolgono azioni di mitigazione visiva”*, e al contempo *“assolvono ad una funzione di riposo e trofica dall'avifauna autoctona e migratoria e al contempo creano un effetto frangivento”*;

CONSIDERATO, altresì, che l'asserita interferenza determinata dalla posa del cavidotto nelle aree del tratturello n. 37 “Foggia - Ortona - Lavello” e del tratturello n. 54 “Candela - Montegentile”, non pare destinata a determinare una modificazione paesaggistica dei luoghi significativa e percettibile nel tempo, anche alla luce della circostanza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC rileva che *“il proponente garantirà la copertura erbosa costante e preserverà le proprietà chimico – fisiche dello strato superficiale del suolo”*;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con i sopramenzionati tratturi non comporta, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

ATTESO che il tracciato del cavidotto segue l'andamento della viabilità pubblica senza generare complessivamente interferenze aggiuntive che possano determinare incompatibilità rilevanti con lo stato dei luoghi e che l'attraversamento del reticolo idrografico costituito da ramificazioni secondarie della “Morana Capacciotti” sarà effettuato tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC);

PRESO ATTO, con riguardo alla tutela dei beni archeologici, che il Ministero della cultura ha rappresentato, nel proprio parere, che *“tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*archeologica ai sensi degli articoli 10, 13-14 e 45 del citato D.lgs. n. 42 del 2004*", con l'eccezione dei menzionati tratturi;

CONSIDERATO che, secondo quanto rilevato nel citato parere n. 46 del 30 agosto 2022, per quanto riguarda la valutazione dei possibili effetti negativi sui siti "Natura 2000", la Commissione tecnica PNRR-PNIEC conclude per l'assenza di incidenza negativa e significativa su tali siti;

ATTESO che l'intervento dovrà, inoltre, osservare, in fase di realizzazione, esercizio e dismissione, le prescrizioni ambientali impartite nel citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 del predetto articolo, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 41,3 MW da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) con opere di connessione situate nel medesimo comune, della Luminora Ascoli s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 46 del 30 agosto 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**